

**STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE CULTURALE EUROPEA"
(GIA' COMITATO CULTURALE C.C.R. ISPRA)**

COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D. LGS. 117/2017

Art. 1 – Denominazione e sede

- 1) È costituita, in forma di Associazione di Promozione Sociale, l'Associazione denominata: "**ASSOCIAZIONE CULTURALE EUROPEA APS**" (di seguito in breve anche indicata come Associazione). L'Associazione è un Ente del Terzo settore ed è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.
- 2) L'Associazione ha sede legale presso il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea – sito di Ispra (JRC - Ispra). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo Amministrativo.
- 3) L'Associazione è riconosciuta dal Comitato Paritetico per le Attività Sociali (COPAS) del JRC - Ispra conformemente al "Regolamento per il riconoscimento dei Club e delle altre Associazioni del Personale" presso il JRC di Ispra. Il COPAS può decidere di sovvenzionare in parte le attività verificando la corretta gestione di tali sovvenzioni ed il rispetto delle disposizioni del Regolamento sopracitato.

Art. 2 - Scopo


- 1) L'ASSOCIAZIONE CULTURALE EUROPEA APS è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro, non perseguendo finalità politiche e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- 2) In particolar modo l'Associazione, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, del D. Lgs. 117/2017, ha le seguenti finalità:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura di cui alla lettera i) del citato art. 5;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale di cui alla lettera k) dell'art. 5;
 - contribuzione, anche in collaborazione con altri enti culturali, alla diffusione della cultura dei paesi dell'Unione Europea e favorire la comunicazione culturale tra il personale del JRC - Ispra e gli abitanti della regione.
- 3) L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è l'Organo Amministrativo.
- 4) Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.
- 5) Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Amministrativo.
- 6) I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 7) L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.
- 8) Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 3 - Durata

La durata è indeterminata.

Art. 4 - Patrimonio

- 1) Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - a) fondi raccolti per pubblica sottoscrizione;
 - b) contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - c) eccedenze degli esercizi annuali;



- d) libri, dischi, CD, DVD e attrezzature varie acquistate nel corso del tempo dall'Associazione (già Comitato Culturale C.C.R. Ispra).
- 2) Sono inoltre fonti di finanziamento dell'Associazione:
 - e) le quote annuali di tesseramento degli associati;
 - f) i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio dell'Associazione;
 - g) i proventi derivanti dalla gestione diretta di eventuali attività, servizi, iniziative e progetti, i contributi del COPAS e dei privati.
- 3) L'Associazione si avvale del patrimonio immobiliare e dei beni mobili di proprietà della Commissione Europea nel sito di Ispra e messi a disposizione dalla stessa.

Art. 5 - Esercizio sociale

- 1) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo Amministrativo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
- 4) Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
- 5) Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo Amministrativo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- 6) Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
- 7) Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
- 8) La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo Amministrativo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 6 - Associati

- 1) Sono associati dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE EUROPEA APS coloro che, avendone fatta domanda scritta, senza alcuna limitazione alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura,
 - a) ne condividono e ne accettano le finalità e i modi di attuazione;
 - b) versano ogni anno la quota associativa;
 - c) approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
- 2) L'ammissione è deliberata dall'Organo Amministrativo.
- 3) La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
- 4) Tutti gli associati hanno diritto di voto nelle Assemblee degli Associati.
- 5) Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di non partecipazione temporanea alla vita associativa.
- 6) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
- 7) È prevista l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

- 1) Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno

carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

- 2) La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 3) Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.
- 4) Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo dell'Associazione;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.
- 5) L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare l'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo Amministrativo che lo deve comunicare al soggetto interessato entro quindici (15) giorni dalla deliberazione.

Art. 8 - Organi sociali

- 1) Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) l'Organo Amministrativo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
- 2) Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
- 3) Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. A essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 9 - Assemblea degli associati

- 1) L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.
- 2) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni associato ha diritto a esprimere un voto.
- 3) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- 4) Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
- 5) Non può essere conferita la delega a un componente dell'Organo Amministrativo di altro organo sociale o a un dipendente.
- 6) È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo Amministrativo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;



- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo Amministrativo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dall'Organo Amministrativo;
 - g) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 2) L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo Amministrativo.
- 3) L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
- 4) L'assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 2) L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 3) L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.
- 4) Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
- 5) In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
- 6) Se assente, all'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 7) I componenti dell'Organo Amministrativo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 8) Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 9) I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a



maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

- 10) Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 26 b). Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 13 – Organo Amministrativo

- 1) L'Organo Amministrativo è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 2) Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3) L'Organo Amministrativo è formato da:
- n° 1 Presidente
 - n° 1 Vice-Presidente
 - n° 1 Tesoriere
 - n° 1 Segretario
 - n° 1 Responsabile supporto informatico e comunicazione
 - n° 1 Responsabile per ogni settore di attività
- e viene eletto dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo Amministrativo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
- 4) Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 5) I componenti dell'Organo Amministrativo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.
- 6) Se un Membro lascia il posto vacante, o se dopo le elezioni la carica di un settore rimane scoperta, la sua sostituzione avviene in base alla graduatoria delle precedenti elezioni.

Art. 14 - Settori di attività

L'Associazione può includere vari settori di attività, quali ad esempio:

- Arti visive
- Biblioteca
- Concerti
- Conferenze
- Mediateca
- Eventi e gite culturali
- Scrittura creativa
- Paesaggio

Altri settori possono essere istituiti dall'Organo Amministrativo.

Alla gestione delle attività partecipano, oltre ai Membri dell'Organo Amministrativo, collaboratori volontari e personale amministrativo messo a disposizione dal JRC - Ispra.

Art. 15 - Competenze dell'Organo Amministrativo

- 1) L'Organo Amministrativo ha il compito di:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) destinare fondi ai settori di attività;
 - e) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività

- dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, il programma di attività e il bilancio consuntivo;
 - g) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
 - h) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
 - i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - k) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - m) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
 - n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo Amministrativo oppure anche tra i non soci;
 - o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo Amministrativo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - q) istituire gruppi di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo Amministrativo e alle Assemblee;
 - r) istituire, modificare o sopprimere settori di attività dell'Associazione;
 - s) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
 - t) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo Amministrativo stesso;
 - u) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16 - Funzionamento dell'Organo Amministrativo

- 1) L'Organo Amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo Amministrativo per tre volte consecutive. L'Organo Amministrativo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo Amministrativo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo Amministrativo che deve essere rinnovato.
- 2) L'Organo Amministrativo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
- 3) L'Organo Amministrativo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4) Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- 5) Le riunioni dell'Organo Amministrativo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
- 6) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 7) Di ogni riunione dell'Organo Amministrativo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo Amministrativo.



Art. 17 - Il Presidente

- 1) Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo Amministrativo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
- 2) Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere dell'Organo Amministrativo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo Amministrativo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
 - rappresenta l'Associazione nei contatti con il COPAS, eventualmente con il Vice-Presidente e/o il Tesoriere.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Vice-Presidente

Il Vice-Presidente:

- a) sostituisce il Presidente in caso di sua assenza;
- b) assiste il Presidente nel coordinamento delle attività dell'Associazione;
- c) è incaricato in particolare degli affari correnti.

Art. 19 - Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) si occupa della gestione finanziaria di tutte le attività svolte e segue la contabilità;
- b) destina i fondi solo previo accordo e decisione dell'Organo Amministrativo (art. 13 d) e su richiesta del Responsabile dell'attività interessata;
- c) mantiene i rapporti con il COPAS per gli affari inerenti alla gestione finanziaria e contabile;
- d) comunica regolarmente al Presidente e al Vice-Presidente le operazioni finanziarie effettuate e quelle programmate;
- e) presenta periodicamente all'Organo Amministrativo (almeno ogni 3 mesi) un rapporto sulla situazione finanziaria di ogni settore.


Art. 20 - Il Segretario

- 1) Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 24 comma 2.
- 2) Inoltra annualmente al COPAS copia del rendiconto annuale dell'Associazione e del relativo verbale di approvazione.

Art. 21 - Responsabile di Settore

Il Responsabile di Settore:

- a) presenta annualmente un rapporto di attività che sintetizza il lavoro svolto sotto il profilo culturale e la relativa gestione finanziaria.
- b) sottopone all'attenzione dell'Organo Amministrativo un programma previsionale di attività corredato di bilancio preventivo.



- c) presenta all'Organo Amministrativo per discussione e approvazione proposte di attività (possibilmente con preventivo di spesa) relative al proprio settore per discussione ed approvazione;
- d) assume tutte le iniziative adeguate per portare a buon fine le azioni approvate dall'Organo Amministrativo;
- e) gestisce, in accordo con il Tesoriere, i crediti concessi alla sua attività e/o altri introiti del suo settore;
- f) può collaborare con altri settori dell'Associazione per proposte d'interesse comune;
- g) può proporre all'Organo Amministrativo iniziative con altre istanze culturali interne o esterne al JRC - Ispra. Le collaborazioni con l'esterno non si devono limitare alla sola partecipazione finanziaria.

Art. 22 - Organo di Controllo e Revisione Legale

- 1) L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
- 2) I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4) L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- 5) I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 6) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 - I Collaboratori

Alla realizzazione dei programmi dell'Associazione possono partecipare gli Associati come collaboratori volontari. L'Organo Amministrativo designa un coordinatore dell'attività dei volontari.

Art. 24 - Regolamento interno

Ogni settore di attività può adottare un Regolamento interno che deve essere approvato dall'Organo Amministrativo.

Art. 25 - Sovvenzioni COPAS

Le sovvenzioni concesse annualmente dal COPAS vengono ripartite tra i vari settori su proposta del Presidente e decisione dell'Assemblea degli Associati, tenuto conto di eventuali indicazioni da parte del COPAS.

Art. 26 - Libri sociali

- 1) L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

god. Terz

Tras. Conf.

Phd

- 2) I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Segretario. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.
- 3) I verbali dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 4) Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 5) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 27 - Scritture contabili

L'Organo Amministrativo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 28 - Modifica dello Statuto

- 1) Eventuali modifiche dello Statuto dell'Associazione sono proposte dall'Organo Amministrativo e devono approvate dall'Assemblea a maggioranza dei 2/3 dei presenti. La proposta di modifica deve figurare nell'Ordine del Giorno.
- 2) Relativa comunicazione delle avvenute modifiche deve essere fatta agli Enti destinatari per legge e al Presidente del COPAS.

Art. 29 - Divieto di distribuire utili o avanzi di gestione

- 1) L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
- 2) Gli utili o gli avanzi di gestione sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dell'attività conformi alle finalità dell'Associazione.
- 3) L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 2 del presente Statuto.


Art. 30 - Devoluzione del Patrimonio in caso di Scioglimento

- 1) In caso di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del R.U.N.T.S., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- 2) Si specifica che i beni messi a disposizione dell'Associazione dall'Amministrazione del JRC - Ispra (locali, arredi e attrezzature) sono di proprietà esclusiva della Commissione Europea.

Art. 31 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia e agli articoli del codice civile.





W. L. T. H.

Yusef C. H.

W. L.